

N. R.G. 1381/2014



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI TIVOLI  
SEZIONE LAVORO**

Il Giudice dott. Irene Sandulli, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa n. r.g. 1381/2014, pendente

**tra**

**MIUR – USR LAZIO** ciascuno in persona del l.r.p.t. costituito e difeso a mezzo propri funzionari ex art. 417bis cpc, ed elettivamente domiciliato negli Uffici di Roma, via L. Pinciani 32,

**ricorrente/opponente**

**e**

**[REDACTED]** col patrocinio degli avv. FIORANI FABIANA e SCOTT NICHOLAS presso cui elettivamente domicilia in Roma, giusta delega in atti,

**resistente/opposta**

**Conclusioni delle parti:** come da rispettivi scritti difensivi e/o verbali di udienza, in atti.

**FATTO E DIRITTO**

Il Miur ha impugnato il decreto ingiuntivo emesso a favore di **[REDACTED]**, per asserite mansioni riferibili alla funzione dirigenziale per assenza/impedimento del dirigente scolastico, negli anni indicati (ciascuno, per un periodo eccedente cumulativamente i 15 gg.), evidenziando la corretta portata applicativa ed interpretativa (anche ex art. 14 c. 22 dl 95/12) dell'art. 25 d.lgs. 165/2001 e la non remunerabilità, oltre quanto già percepito, di mere mansioni collaborative, di supporto al Dirigente scolastico, così concludendo per l'infondatezza della pretesa avversaria; radicatosi il contraddittorio con la **[REDACTED]** che ha valorizzato la natura "vicaria" ovvero sostitutiva, per l'intero anno scolastico, del Dirigente con affidamento in reggenza dell'Istituto scolastico, la causa di natura documentale solo dopo plurimi avvicendamenti nel ruolo è pervenuta innanzi alla scrivente in fase decisoria, quindi rinviata per discussione con note interlocutorie e all'esito definitiva, come da dispositivo pubblicato in calce (con termine riservato per la motivazione).

\*\*\*

L'opposizione appare infondata e va respinta, per i motivi di seguito esposti.

Innanzitutto, non sono in specifica contestazione le vicende e tempistiche del rapporto lavorativo



intercorso con l'amministrazione opponente, né i provvedimenti d'incarico a cui ineriscono, nei rispettivi anni scolastici, le funzioni poste a fondamento della pretesa retributiva odierna (vd. provvedimenti di nomina sub docc. 1-2 del fascicolo monitorio).

Ciò di cui si discute è sostanzialmente la natura delle mansioni svolte ed il loro corretto inquadramento (anche sul fronte stipendiale), nell'ambito della cornice normativa/pattizia di rilievo.

Ebbene, deve ritenersi dal tenore del ricorso per d.i. e degli allegati a suo sostegno, come la docente abbia fondato la sua richiesta di emolumenti sulla natura sostitutiva (e non meramente sussidiaria o collaborativa) delle funzioni dirigenziali del Preside d'Istituto, valorizzando già dalle allegazioni della fase monitorie e dall'inerente corredo documentale, l'affidamento di compiti di "vicariato" a tutto tondo, non di semplice affiancamento ma anche in "assenza" (e perciò con valenza sostitutiva diretta) del Dirigente negli a.s. 2010/2011 e 2011/2012, quindi con risvolti organizzativi e gestionali completi, propri di tale figura.

I provvedimenti della Dirigenza scolastica in data 9.10.2010 e 10.10.2011 (vd. atti) qualificano la [REDACTED] come "prima collaboratrice" del Dirigente investendola di "funzioni organizzative e gestionali" non solo in collaborazione ma anche "in assenza" del predetto, inclusa la funzione di preposta alla sicurezza, con "piena delega" nella routine funzionale dell'Istituto (gestione di orario lezioni, esami, consuntivazioni, etc.); anche il prospetto rimesso dal Dirigente scolastico al Miur, per le liquidazioni di competenza (vd. doc. 6 fascicolo opposta dell'opposizione) si riferisce chiaramente alla docente come ad un soggetto "incaricato di sostituire il Dirigente scolastico" negli anni in questione, e la natura sostitutiva dei compiti riceve conforto dagli stessi "decreti" dirigenziali prodotti sub doc. 3 dal Ministero opponente (vd. relativo fascicolo), che individuano nella [REDACTED] una figura di "docente vicario e collaboratrice" con espresso richiamo, in premessa, all'art. 69 c. 2 del Ccnl di comparto.

Può, quindi, ritenersi debitamente allegato e documentato dalla parte opposta (attrice sostanziale in giudizio) che le attività sottese alla richiesta economica inerissero non ad una delega frammentaria di singoli compiti, espletabili in parallelo e a supporto della dirigenza scolastica, ma a funzioni sovrapponibili allo stesso ruolo del Dirigente in sua vece, sui variegati aspetti operativi dell'Istituto. Né risulta contestato dal Miur, al di là di generiche difese sulla riqualificazione sostanziale degli incarichi alla [REDACTED] che il Dirigente dell'Istituto scolastico in questione fosse in effetti impegnato, nei suddetti anni scolastici, in attività contestuali di reggenza tali da rendere più che plausibile una figura di sostituto o vicario per la gestione delle normali incombenze dell'Istituto, in mancanza del titolare (vd. sul punto anche le note autorizzate di parte opposta, del 19.1.2018).

L'affidamento e poi l'espletamento in concreto di compiti "vicari", insiti in quei provvedimenti di nomina, non è stato peraltro smentito in via di fatto dal Miur, che ha apoditticamente reinquadrato la vicenda in mansioni di rango collaborativo, ex art. 88 CCnl.





Se tanto è, appare invece pertinente il richiamo contrattuale all'art. 69 CCnl di comparto, secondo cui *"al personale docente incaricato dell'ufficio di presidenza o di direzione, e al docente vicario, che sostituisce a tutti gli effetti il capo d'istituto per un periodo superiore a quindici giorni nei casi di assenza o impedimento, ... negli stessi casi ..è attribuita per l'intera durata dell'incarico o della sostituzione una indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento. Qualora si dia luogo all'affidamento in reggenza degli uffici di cui al comma 1, ai titolari che assumono la reggenza è corrisposta una indennità pari al 50% di quella prevista per gli incarichi o le sostituzioni così come definita nel comma medesimo. In tal caso, al docente vicario è corrisposta una indennità di pari importo"*; tale norma, posta dal pacifico CCnl di comparto risulta anche temporalmente applicabile alle vicende lavorative in esame, in quanto espressamente fatta salva dall'art. 146 del Ccnl 2007 (*"ai fini della determinazione dell'importo dell'indennità di funzioni superiori, dell'indennità di direzione e di reggenza"*; vd. produzioni attoree).

Inconferente, per gli stessi motivi, è il richiamo difensivo del Miur all'art. 25 d.lgs. 165/2001 ed all'art. 14 c. 22 dl 95/12, non potendosi relegare la vicenda in oggetto ad una delega di compiti specifici, di contorno alla figura dirigenziale: la stessa fonte d'interpretazione autentica riguarda casistiche di semplice delega (non integranti, peraltro, ipotesi di mansioni superiori né assimilabili allo svolgimento tout court di funzioni vicarie).

Non dirimente appare, infine, la circostanza che i citati provvedimenti del 9.10.2010 e 10.10.2011 menzionino nelle premesse anche l'art. 25 d.lgs. 165/2001 poiché tali atti si riferiscono, in ogni caso, alla **XXXX** come ad un funzionario con "piena delega" in aspetti cruciali e ordinari dell'andamento d'istituto, con risvolti organizzativi e gestionali anche in caso di assenza del Dirigente: prospettiva, questa, supportata dagli originari atti di "liquidazione" dei compensi fondati sull'art. 146 del CCnl, in relazione da un lato all'incarico sostitutivo della **XXXX** dall'altro alle "reggenze" del titolare **XXXX** (vd. doc. 6 fascicolo opposta dell'opposizione)

Per quanto esposto, al di là dei distinti profili di natura contabile/finanziaria eccepiti dal Miur, non incidenti sull'espletamento di determinati incarichi, sulla loro portata sostanziale e sugli obblighi corrispettivi gravanti sul datore di lavoro (secondo la cornice contrattuale vigente), va riconosciuto il diritto del docente investito di simili funzioni ad un correlativo incremento stipendiale. D'altro canto, anche alla luce delle dinamiche stragiudiziali caratterizzanti le richieste di erogazione, e dei prospetti in tal guisa predisposti (vd. atti) non potrebbe negarsi un affidamento invalso nella ricorrente, circa lo svolgimento di mansioni non meramente collaborative ma indennizzabili ai fini dell'art. 69 CCnl (in virtù di atti da ritenersi ad oggi, in difetto di contraria evidenza incombente sul Miur, non revocati o annullati dall'amministrazione di appartenenza).

Ai fini del *quantum debeatur*, trattandosi di nomine testualmente riferite all'intera durata dell'anno



scolastico in corso (“per tutto l’anno scolastico 2010/2011”, “per tutto l’anno scolastico 2011/2012” vd. docc. 1-2 cit.), pure è congruamente dimostrato l’orizzonte temporale a cui l’opposta ha ragguagliato le sue pretese: lo stesso valorizzato, del resto, negli atti dirigenziali funzionali alla richiesta liquidazione (vd. decreti nel fascicolo Miur ed atti di parte opposta).

In concreto, poi, gli importi conteggiati sin dal ricorso monitorio non hanno subito contestazioni nella congruità della base di computo o dell’iter logico-matematico, né nell’aderenza alle “tariffe” via via vigenti per tale tipo di emolumento, non obiettandosi in particolare, dal Miur, l’entità annua dell’indennità di funzioni superiori/reggenza sviluppata nel calcolo.

L’opposizione va in definitiva respinta, con speculare conferma del decreto opposto; esito in cui si ricompone ogni diversa questione, doglianza o istanza delle parti, anche per la natura assorbente degli snodi affrontati.

\*\*\*

Le spese si liquidano in dispositivo secondo soccombenza (ex dm 55/2014, pertinente scaglione), al netto di oneri della fase istruttoria, tenuto conto della non particolare varietà o complessità dei temi risolti, del taglio giuridico/documentale della controversia, privo di aggravii processuali o difensivi, nonché della linearità dei reciproci assunti di merito e del tenore riepilogativo della fase decisionale.

**p.q.m.**

definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe, disattesa o assorbita ogni diversa eccezione, deduzione o istanza delle parti, così provvede:

1. Rigetta l’opposizione e per l’effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto,
2. Condanna l’opponente a rifondere, con distrazione alla difesa antistataria dell’opposta, le spese di lite liquidate ex dm 55/2014 euro 2.200,00 per compensi oltre al rimborso di iva, cpa e spese forfettarie.

Motivi riservati in giorni 45.

Tivoli, il 01/02/2018

Il giudice  
dott.ssa Irene Sandulli

